

Normativa e prassi

Niente Iva per i corsi gratuiti di formazione professionale

15 Luglio 2019

I servizi erogati da una cooperativa sociale per realizzare percorsi di istruzione e orientamento nel mondo del lavoro non si configurano come un rapporto contrattuale tra società e allievi

Formazione Le prestazioni didattico-formative rese da una cooperativa sociale nei confronti di minori, su incarico della Regione, si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva (ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 633/1972) per carenza del presupposto oggettivo. È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall'Agenzia nella **risposta n. 237/2019**.

Quesito

A interpellare l'Amministrazione finanziaria è una società cooperativa sociale, che svolge attività didattico-formative per i minori e di qualificazione, riqualificazione e reinserimento professionale per gli adulti. L'istante dichiara di essersi formalmente accreditata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'avviamento di nuove professionalità al mondo del lavoro e l'accrescimento delle competenze di chi già lavora. Tra i servizi erogati dalla cooperativa sociale rientrano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (i cosiddetti "leFP") rivolti ai minori di anni 18, di durata triennale e quadriennale, previsti dalla legge n. 53/2003 e dal Dlgs. n. 226/2005.

Nel caso in oggetto, l'istante specifica che i servizi offerti all'interno del sistema leFP, progettati e realizzati dall'Ati, sono erogati gratuitamente (come previsto dall'articolo 2, comma 3, della Legge regionale del FVG n. 27/2017) su incarico della Regione che le sostiene finanziariamente, anche grazie al Fondo Sociale Europeo. La cooperativa sociale chiede all'Agenzia se tali servizi siano

esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

L'interpellante ritiene che le prestazioni di formazione professionale, rese su incarico della Regione, siano escluse da Iva, ai sensi dell'**articolo 3**, primo comma, del Dpr n. 633/1972, in quanto sono rese a favore degli allievi gratuitamente e non "verso corrispettivo".

Risposta delle Entrate

L'Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente che, a supporto della sua tesi, aveva evidenziato come non vi fosse alcun rapporto contrattuale tra la cooperativa sociale e gli allievi. In via preliminare, per stabilire se si applichi o meno l'Iva, è necessario verificare se l'operazione possa qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi (ai sensi dell'**articolo 1** del Dpr n. 633/1972) al ricorrere di tutti i presupposti: soggettivo, oggettivo, e territoriale. In particolare, l'Agenzia ricorda che sono imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo che opera nell'attività di impresa, arti o professioni. Con riferimento alle prestazioni di servizi, il presupposto oggettivo ricorre se le stesse sono eseguite dietro pagamento di un corrispettivo.

L'**articolo 2** della direttiva 2006/112/Ce ribadisce cosa si intende per ambito oggettivo di applicazione dell'Iva, precisando che un'operazione si qualifica come cessione di beni o prestazione di servizi se resa a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

L'**articolo 26** della stessa direttiva dispone, inoltre, che *"sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti: a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA; b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa"*.

Al contrario, restano fuori dal campo Iva tutte le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa.

In accordo con la soluzione prospettata dall'istante, infatti, l'Agenzia sottolinea che non si instaura alcun rapporto contrattuale tra la cooperativa che eroga il servizio e gli allievi, in quanto spetta alla Regione, soggetto committente e finanziatore, intrattenere il rapporto con gli allievi, che richiedono l'iscrizione ai corsi alla Regione stessa e non sono tenuti a corrispondere alcuna somma nei confronti della cooperativa sociale. In mancanza del presupposto oggettivo, le prestazioni restano fuori dall'applicazione dell'Iva.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-iva-corsi-gratuiti-formazione-professionale>